



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Determinazione N. 477 / 2016

Responsabile del procedimento: PIZZATO MASSIMO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LAVORI DI "COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA 20KV IN CAVO DOPPIO SOTTERRANEO IN USCITA DA CAB. ESISTENTE BIANCHINI A RACCORDO VERSO LE CABINE TREPONTI E MAZZACAVALLO CON DEMOLIZIONE VECCHIA LINEA SOTTERRANEA IN COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA - PRATICA ENEL VE 1496 “ DITTA ENEL DISTRIBUZIONE SPA (ID. 829)

Il dirigente

Visti:

- i. la L.R. n. 24 del 6 settembre 1991 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”;
- ii. l’art. 31 della L.R. n. 27 del 13 settembre 2001 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001”, in particolare:
 - a) il co. 1, che reca “Ai fini dell’esercizio della delega alle Province [...] in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV nella legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 [...] al Presidente della Giunta regionale è sostituito il Presidente della provincia e all’ufficio regionale del genio civile è sostituito il competente ufficio della provincia”;
 - b) il co. 5, che precisa che “ai fini dell’esercizio della delega di cui al co. 1, le autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio delle linee e degli impianti elettrici [...] sono rilasciate anche ai fini della tutela paesaggistica”;
- iii. la L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, in particolare l’art. 45-sexies di delega delle competenze regionali in materia di paesaggio alle province inserite nell’elenco degli enti idonei;
- iv. il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, in particolare l’art. 146 che definisce il procedimento relativo alle autorizzazioni paesaggistiche (di seguito D.Lgs. 42/2004);

v. il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 di approvazione degli enti idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, tra cui risulta la Provincia di Venezia;

visti:

- i. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 24 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti;
- iv. il decreto n. 2015/2 del 27/02/2015 del Commissario per la provvisoria amministrazione della Provincia di Venezia nella competenza del Presidente della Provincia, relativo all'attribuzione dell'incarico di direzione del Servizio "Pianificazione Territoriale e Urbanistica" all'ing. Andrea Menin;

considerato che l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, numero 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 numero 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, numero 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;

considerato altresì che:

- i. l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, numero 56:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 50, stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (decreto-legislativo 18 agosto 2000, numero 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, numero 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".
- ii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ad oggetto "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali":
 - all'art. 2, comma 1, dispone che: "1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge (...)";
 - all'art. 3, comma 2, dispone che "2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2;

- all'art 8, comma 1, dispone che: "1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti";

premesse che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito L. 241/1990), detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della L. 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione n. 15 del 25/02/2014 la Giunta provinciale ha approvato l'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
 - a) il Servizio pianificazione territoriale e urbanistica come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) il pian. Massimo Pizzato come responsabile del procedimento;
 - c) il termine di 105 giorni per la conclusione del procedimento;

premesse che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito L. 241/1990), detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della L. 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione n. 15 del 25/02/2014 la Giunta provinciale ha approvato l'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
 - a. il Servizio pianificazione territoriale e urbanistica come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il Pian. Massimo Pizzato come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 105 giorni per la conclusione del procedimento;

vista l'istanza acquisita in data 12/11/2015 al prot. 93025, con la quale l'ENEL Distribuzione Spa chiede il rilascio dell'autorizzazione per la modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico per la realizzazione dei lavori di "costruzione linea elettrica 20KV in cavo doppio sotterraneo in uscita da cab. Esistente Bianchini a raccordo verso le cabine Treponti e Mazzacavallo con demolizione vecchia linea sotterranea in comune di Santa Maria di Sala - pratica Enel Ve 1496";

dato atto che il Responsabile del Procedimento, pian. Massimo Pizzato, con nota del 09/12/2015 n. prot. C.M. 100461, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento;

verificato che la domanda è completa della documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005;

rilevato che le opere da realizzare ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza del "Agro Centuriato (PTRC)" e pertanto soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, art. 142 c. 1, lett. m);

preso atto che il responsabile del procedimento ha fatto proprio l'esito della relazione tecnica illustrativa redatta in data 19/11/2015 dal collaboratore all'istruttoria, arch. Mario Fletzer dipendente presso il Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, esprimendo, in ottemperanza all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e, compatibilmente con l'esigenza di conservazione dei valori paesaggistici protetti dal vincolo, parere favorevole all'intervento in oggetto;

considerato che la relazione tecnica illustrativa, congiuntamente alla proposta di provvedimento, sono stati trasmessi alla competente Soprintendenza con nota n. 100461 del 09/12/2015, che l'ha ricevuta in data 09/12/2015;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 98 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

determina

- 1) di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica a ENEL Distribuzione Spa, per quanto concerne il vincolo relativo al bene paesaggistico individuato, per i lavori di "costruzione linea elettrica 20KV in cavo doppio sotterraneo in uscita da cab. Esistente Bianchini a raccordo verso le cabine Tre Ponti e Mazzacavallo con demolizione vecchia linea sotterranea in comune di Santa Maria di Sala - pratica Enel Ve 1496" ;
- 2) che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e non dà titolo alcuno all'esecuzione degli interventi;
- 3) che sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché ulteriori provvedimenti autorizzatori, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento;
- 4) che la presente autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace ed e' valida cinque anni a decorrere dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione

dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non dipenda da circostanze imputabili all'interessato, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 83 del 31 maggio 2014. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

- 5) di inviare la presente autorizzazione a:
- a) ENEL Distribuzione Spa;
 - b) Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di VE-BL-PD-TV;
- 6) che copia degli elaborati previsti dal progetto, unitamente alla relazione tecnica illustrativa, siano conservati in unica copia agli atti dell'ufficio - Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

atto firmato digitalmente